

Bruxelles, 27 aprile 2026  
(OR. en)

8596/26

DELECT 79  
DENLEG 35  
FOOD 48  
VETER 60

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 aprile 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	C(2026) 2633 final
----------------	--------------------

---

Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 27.4.2026 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni relative all'attestato privato per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e l'inclusione di determinati prodotti a base di cereali, ortaggi o legumi preparati o conservati, frutta, frutta a guscio, salse, condimenti e prodotti della confetteria nell'elenco dei prodotti composti esenti
----------	---

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 2633 final.

All.: C(2026) 2633 final

Bruxelles, 27.4.2026  
C(2026) 2633 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 27.4.2026**

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni relative all'attestato privato per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e l'inclusione di determinati prodotti a base di cereali, ortaggi o legumi preparati o conservati, frutta, frutta a guscio, salse, condimenti e prodotti della confetteria nell'elenco dei prodotti composti esenti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2017/625<sup>1</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per verificare la corretta applicazione della normativa dell'Unione relativa alla filiera agroalimentare. Ciò comprende i controlli ufficiali effettuati su animali e merci che entrano nell'Unione da paesi terzi.

L'articolo 48, lettera h), del regolamento relativo ai controlli ufficiali dispone che alcune categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento, provenienti da paesi terzi, possono essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere.

Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione<sup>2</sup> stabilisce prescrizioni relative alle partite di prodotti composti, comprese disposizioni concernenti gli attestati privati. Il regolamento delegato (UE) 2025/637 della Commissione<sup>3</sup>, che modifica il regolamento (UE) 2022/2292, ha istituito una deroga all'attestato privato per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti che non contengono prodotti trasformati di origine animale diversi dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti. È pertanto necessario allineare le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/630<sup>4</sup> relative all'attestato privato alle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2292.

Il regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione esenta alcuni prodotti composti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere. Scopo del presente regolamento è ampliare l'elenco di tali prodotti composti a basso rischio e a lunga conservazione che sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere a norma del regolamento delegato (UE) 2021/630, includendovi i prodotti ottenuti da cereali, quali popcorn, bastoncini e snack soffiati di mais, ortaggi o legumi preparati o conservati, frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante contenenti miele quale unico ingrediente di origine animale, salse contenenti estratti di ostrica o di pesce, preparazioni per salse e salse preparate e condimenti contenenti miele quale unico ingrediente di origine animale, nonché caramelle, gomme e simili contenenti edulcoranti sintetici anziché zucchero. Tali prodotti composti dovrebbero essere controllati dalle autorità competenti nel luogo di destinazione, nel punto di immissione in libera pratica nell'Unione o nei depositi o nei locali dell'operatore responsabile della partita.

---

<sup>1</sup> GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

<sup>2</sup> Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2022/2292/2023-12-18](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/2023-12-18)).

<sup>3</sup> Regolamento delegato (UE) 2025/637 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/2292 per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti lattiero-caseari, determinati additivi alimentari ottenuti da animali, budelli di collagene, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti composti contenenti capsule di gelatina (GU L, 2025/637, 29.4.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/637/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/637/oj)).

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2021/630/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/630/oj)).

## **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Il gruppo di esperti della Commissione sui controlli ufficiali (E00911) è stato consultato in varie occasioni.

Non è stata condotta alcuna valutazione d'impatto. Non si prevede che il presente regolamento abbia un'incidenza significativa in quanto amplia l'elenco dei prodotti composti che sono già esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

La base giuridica è costituita dall'articolo 48, lettera h), e dall'articolo 77, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2017/625.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 27.4.2026

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni relative all'attestato privato per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e l'inclusione di determinati prodotti a base di cereali, ortaggi o legumi preparati o conservati, frutta, frutta a guscio, salse, condimenti e prodotti della confetteria nell'elenco dei prodotti composti esenti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 48, lettera h), e l'articolo 77, paragrafo 1, lettera k),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione<sup>2</sup> stabilisce l'elenco dei prodotti composti a lunga conservazione che sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
- (2) L'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione<sup>3</sup> stabilisce determinate prescrizioni relative all'attestato privato che gli operatori del settore alimentare devono presentare per le partite di prodotti composti a lunga conservazione che entrano nell'Unione da paesi terzi o loro regioni. Poiché l'articolo 1, paragrafo 5,

---

<sup>1</sup> GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

<sup>2</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2021/630/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/630/oj)).

<sup>3</sup> Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2022/2292/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/oj)).

del regolamento delegato (UE) 2025/637 della Commissione<sup>4</sup> ha modificato l'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 introducendo una deroga all'attestato privato per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti che non contengono prodotti trasformati di origine animale diversi dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti, è necessario modificare l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/630 per allinearli all'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292.

- (3) Poiché i prodotti composti a lunga conservazione di cui ai codici della nomenclatura combinata 1904 10, 1904 20, 2001, 2004, 2005, 2008 19, 2008 99, 2103 e 2106 sotto forma di determinati prodotti a base di cereali, quali popcorn, bastoncini e snack soffiati di mais, chips di patate e snack croccanti di patate, atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, ortaggi o legumi preparati o conservati, frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante contenenti miele quale unico ingrediente di origine animale, salse contenenti estratti di ostrica o di pesce, preparazioni per salse e salse preparate e condimenti contenenti miele quale unico ingrediente di origine animale, nonché caramelle, gomme e simili contenenti edulcoranti sintetici anziché zucchero presentano un basso rischio per la salute umana e animale, è opportuno esentare anche tali prodotti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/630,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento delegato (UE) 2021/630 è così modificato:

1. all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
  - "2. I prodotti composti a lunga conservazione di cui al paragrafo 1, lettera a), sono conformi alle prescrizioni relative all'attestato privato di cui all'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292.";
2. l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) 2025/637 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/2292 per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti lattiero-caseari, determinati additivi alimentari ottenuti da animali, budelli di collagene, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti composti contenenti capsule di gelatina (GU L, 2025/637, 29.4.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/637/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/637/oj)).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27.4.2026

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*